# STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 29 giugno 2000 Modificato con deliberazioni n. 15 del 25 settembre 2000, n. 23 del 21 dicembre 2000, n. 15 del 23 ottobre 2003, n. 20 del 14 novembre 2003, n. 26 del 21 dicembre 2005, n. 5 del 27 aprile 2006, n. 15 del 27 ottobre 2008, n. 23 del 28 novembre 2011 e n. 9 del 12 giugno 2014

# TITOLO I Disposizioni generali

# ARTICOLO 1

#### Natura

- 1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza, istituita con regio decreto n. 872 del 1862, di seguito denominata Camera di Commercio, è costituita dal sistema delle imprese insediate nella Provincia di Potenza.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 la Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
- 3. La Camera di Commercio è dotata di autonomia normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria

### ARTICOLO 2

## Sede, Uffici distaccati

- 1. La Camera di Commercio ha sede a Potenza e può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni ovvero nel medesimo Comune di Potenza.
- 2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

# ARTICOLO 3

### **Emblema**

- 1. L'emblema della Camera di Commercio riproduce un'immagine grafica stilizzata di colore giallo di quattro spighe di grano che si uniscono in una forma circolare e rappresentano i quattro settori produttivi in una proiezione di sviluppo dalla terra verso il cielo.
- 2. L'emblema è integrato dal segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di Italia che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione Camera di Commercio di Potenza.

#### ARTICOLO 4

### Funzioni Camerali

- 1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
- 2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Basilicata.

## Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio

- 1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
- 2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della provincia di Potenza per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, sesto comma, della legge n. 580 del 1993.
- 3. Anche al di fuori delle ipotesi specificamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
- 4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.
- 5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della provincia. Con tali programmi la Camera di Commercio coordina la propria attività.

#### ARTICOLO 6

### Sistema camerale e principio di sussidiarietà

- 1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea, nell'Unione italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione regionale delle Camere di Commercio.
- 2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti.

#### ARTICOLO 7

### Autonomia statutaria

- 1. Lo Statuto è la carta fondamentale del sistema delle imprese della provincia di Potenza e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
- 2. La Camera di Commercio esercita la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerali.
- 3. Lo Statuto camerale, nel rispetto della legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli organi nonché le forme di partecipazione.

#### ARTICOLO 8

## Autonomia regolamentare

- 1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto della legge e del presente Statuto.
- 2. I regolamenti interni sono: il regolamento del Consiglio camerale, il regolamento della Giunta camerale e il regolamento di organizzazione.
- 3. In quanto Ente autonomo funzionale, nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
- 4. I regolamenti di cui al comma 3 sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

- 5. Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti di competenza della stessa sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

# TITOLO II GLI ORGANI STATUTARI

### ARTICOLO 9

## Gli organi camerali

1. Sono organi camerali: il Consiglio, la Giunta, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

## CAPO I Il Consiglio

#### ARTICOLO 10

### Composizione e durata

- 1. Il Consiglio della Camera di Commercio si compone di un numero di consiglieri determinato in base al numero delle imprese iscritte nel Registro delle imprese e ripartito secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 della legge 580/93.
- 2. I consiglieri sono nominati in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, degli altri settori di più rilevante interesse per l'economia provinciale. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. Fanno altresì parte del Consiglio tre rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, quest'ultimo designato dai Presidenti degli Ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio.
- 3. I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dai Decreti Ministeriali n. 155 e n. 156 del 4 agosto 2011, in attuazione dell'art. 10 della legge 580/93.
- 4. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011.
- 5. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei consiglieri che sono la conseguente applicazione dei criteri di cui al comma precedente.
- 6. Il Consiglio della Camera di Commercio di Potenza è costituito da 25 consiglieri, oltre che da tre componenti rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti, come segue:

Agricoltura	4
Artigianato	4
Industria	5
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1

Servizi alle imprese	3
Altri settori	0
Totale settori economici	25
Associazioni dei consumatori	1
Organizzazioni Sindacali	1
Ordini e Associazioni liberi professionisti	1
Totale	28

## Competenze del Consiglio camerale

- 1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
- 2. In particolare il Consiglio:
- a. predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche:
- b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
- c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio, ivi compresi quelli relativi al personale;
- e. delibera la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
- f. approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
- g. determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
- h. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
- i. adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto.
- 3. Il Consiglio dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.
- 4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

### ARTICOLO 12

## I Consiglieri camerali

- 1. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto a:
- a. esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
- b. chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
- c. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d. ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli Enti e dalle Aziende camerali copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
- 3. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.

- 4. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.
- 5. Il Consiglio camerale adotta il codice di comportamento cui devono attenersi i consiglieri.
- 6. Ai consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio il cui ammontare è stabilito dal Consiglio stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni.
- 7. I consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.

## Regolamento interno

- 1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 2. Il regolamento disciplina, in particolare:
- a. la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
- b. la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
- c. le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- d. i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- e. gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

#### ARTICOLO 14

## Funzionamento del Consiglio camerale

- 1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.
- 2. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.
- 3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per ciascuna delle votazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.
- 4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge o dal presente Statuto.
- 5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima delle sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
- 6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta. L'ordine del giorno può essere integrato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
- 7. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
- 8. Il Consiglio si riunisce quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
- 9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le

deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiede almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto.

- 10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico, associativo ed esperti, nonché per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.
- 11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche.

### ARTICOLO 15

#### Commissioni consiliari

- 1. Il Consiglio può costituire commissioni consiliari composte da componenti del Consiglio medesimo che svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio che prevede le modalità di convocazione, dibattito, deliberazione, partecipazione alle sedute di soggetti esterni, con il supporto operativo di uffici della Camera di Commercio.
- 2. Ciascun consigliere non può far parte di più di una commissione.
- 3. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di commissioni speciali d'indagine per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale. In tal caso la commissione, che al riguardo può giovarsi della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori entro novanta giorni dal proprio insediamento, con relazione scritta che il Presidente della commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale. In questo caso non si applica il limite di cui al secondo comma.

## CAPO II La Giunta

### ARTICOLO 16

## Composizione e durata

- 1. La Giunta, eletta dal Consiglio camerale con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta dal Presidente e da otto consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente.
- 2. Almeno quattro componenti della Giunta devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.
- 3. La Camera di commercio promuove la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta, attraverso l'elezione di almeno un terzo dei componenti di genere diverso rispetto a quello degli altri. A tale scopo, vengono eletti i componenti appartenenti al genere, altrimenti assente o minoritario fra gli eletti, che abbiano conseguito il maggior numero di voti nell'ambito del proprio genere di appartenenza, con precedenza rispetto ai componenti che altrimenti avrebbero diritto all'elezione in base alla sola considerazione dei voti conseguiti. Qualora, a seguito dell'applicazione della normativa vigente e dello Statuto, ciascun consigliere disponga di un numero di preferenze superiore a due, il singolo voto si intende non validamente espresso qualora almeno una delle tre preferenze indicate non cada su un candidato di genere diverso rispetto a quello degli altri. A parità di voti, si ha riguardo prima al genere, favorendo il genere con meno rappresentanti nell'organo appena rinnovato; si procede, in subordine, alla votazione di ballottaggio. Le votazioni i cui risultati non siano rispettosi del criterio di pari opportunità sono ritenute invalide.
- 4. La durata del mandato della Giunta è fissata per legge in cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

## Giunta camerale: competenze

- 1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presidente dal Presidente eletto dal Consiglio camerale.
- 2. La Giunta camerale:
- a. elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente;
- b. adotta il regolamento interno;
- c. attua gli indirizzi generali espressi ed approvati dal Consiglio;
- d. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
- e. predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio per l'approvazione del Consiglio camerale;
- f. delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
- g. delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza ovvero nel medesimo comune di Potenza;
- h. riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
- i. delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in genere, in merito all'adozione di forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;
- j. delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- k. delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
- l. delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.;
- m. formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- n. definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- o. verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione.
- 3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile.
- 4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

#### ARTICOLO 18

### Componenti della Giunta

- 1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
- 2. I componenti della Giunta rappresentano l'intera comunità degli affari senza vincolo di mandato.

## Regolamento della Giunta

- 1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
- 2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

#### ARTICOLO 20

#### Funzionamento della Giunta camerale

- 1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.
- 2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
- 3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio
- 4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta. L'ordine del giorno può essere integrato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
- 5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.
- 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

## CAPO III Il Presidente

### ARTICOLO 21

### Presidente della Camera di Commercio

- 1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
- 3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
- 4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche della circoscrizione.

## Il Vicepresidente della Camera di Commercio

- 1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
- 2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
- 3. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

#### ARTICOLO 23

### Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

- 1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
- 2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non devono essere accettate ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
- 3. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
- 4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei consiglieri secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
- 5. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.
- 6. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

#### ARTICOLO 24

### Obbligo di astensione

- 1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto di trattazione previsti dalla legge.
- 2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute
- 3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Collegio scelto dal Presidente.

## CAPO IV Il Collegio dei Revisori dei Conti

### ARTICOLO 25

## Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale.
- 2. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
- 4. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

#### ARTICOLO 26

## Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e di documenti amministrativi e contabili.
- 2. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori che si avvale delle strutture e del personale della Camera.

### ARTICOLO 27

## Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di preventivo economico e a quello di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento sulla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
- 3. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

# TITOLO III Organizzazione della Camera di commercio

## CAPO I Il Segretario Generale e la Dirigenza

### ARTICOLO 28

### Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti; al medesimo spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente

Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.

- 2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 580 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
- 3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento d'esecuzione.
- 4. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

#### ARTICOLO 29

## Dirigenti: competenze e funzioni

- 1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- 5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
- 6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità, assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

## CAPO II L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

### ARTICOLO 30

### Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione in base ai principi di funzionalità, autonomia, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

## ARTICOLO 31

### Personale

- 1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
- 2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri regolamenti l'ordinamento del personale.
- 3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

## Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Oltre quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto ed in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

#### ARTICOLO 33

# Organo di valutazione strategica

- 1. La Camera di Commercio attiva forme di valutazione e controllo strategico, finalizzate ad evidenziare gli spostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali.
- 2. La Giunta della Camera di Commercio nomina, in una delle forme previste dalla normativa vigente, l'organo di valutazione strategica, che verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

## CAPO III LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

#### ARTICOLO 34

## Disciplina del procedimento amministrativo

- 1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 2. Con regolamento della Giunta camerale vengono stabiliti, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili dei procedimenti nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 3. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

#### ARTICOLO 35

### Relazioni con l'utenza

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, nel rispetto del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

## ARTICOLO 36 Qualità dei servizi

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori utilizzando, a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

### TITOLO IV

# LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

#### ARTICOLO 37

## Partecipazioni della Camera di Commercio

- 1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2. La scelta della forma di gestione compete alla Giunta camerale sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.

### ARTICOLO 38

## Aziende speciali

- 1. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
- 2. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.
- 3. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
- 4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi, oltre che la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali.

#### ARTICOLO 39

## Società, Consorzi e altri Organismi

1. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato, assume iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, consorzi, enti ed associazioni che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

### ARTICOLO 40

### Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

- 1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
- 2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.

- 3. Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni, informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente e sui progetti di sviluppo.
- 4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

## Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi di programma e contratti d'area ed in generale degli strumenti della programmazione negoziata ai sensi di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1996 n.662.

### ARTICOLO 42

### Accordi e forme di collaborazione

- 1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e forme di collaborazione.
- 2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

### TITOLO V

# GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI CONCERTAZIONE, I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

#### ARTICOLO 43

### Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

### ARTICOLO 44

#### Istituti di concertazione

1. La Camera di Commercio attiva forme di concertazione con le Associazioni di categoria al fine di garantire un adeguato coinvolgimento delle stesse nella definizione degli obiettivi e dei programmi di attività.

### ARTICOLO 45

## Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

### Consulte

- 1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere da istruttoria pubblica l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali.
- 2. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
- 3. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
- 4. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.
- 5. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
- 6. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
- 7. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio.

#### ARTICOLO 47

### Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed informatici.

### ARTICOLO 48

### Regolamento degli istituti di partecipazione

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di cui al presente Titolo può essere stabilita da apposito regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

# TITOLO VI Ordinamento Finanziario e Patrimoniale

#### ARTICOLO 49

## Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio

1. La gestione della Camera di Commercio è disciplinata dal Regolamento n. 254 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

### ARTICOLO 50

## Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

# TITOLO VII Norme Transitorie e Finali

## Entrata in vigore - pubblicità

1. Lo Statuto è pubblicato nell'Albo della Camera di Commercio ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

### ARTICOLO 52

### Revisione dello Statuto e dei regolamenti

- 1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.
- 2. L'adozione e le modifiche dei regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberate a maggioranza dei componenti del competente organo.

### ARTICOLO 53

### Rinnovazione della Giunta

1. La Giunta eletta precedentemente all'adozione del presente Statuto resta in carica con pienezza di poteri fino alla sua rinnovazione.

#### ARTICOLO 54

#### Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari e, in particolare, la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.